

# Ordinanza dell'UFAC concernente l'esame degli aeromobili<sup>1</sup>

748.215.2

del 15 aprile 1970 (Stato 1° agosto 2008)

---

*L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC),*

visto l'articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea (LNA),<sup>3</sup>

*dispone:*

## Sezione 1:<sup>4</sup> Campo d'applicazione e diritto applicabile

### Art. 1

La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

- a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b. regolamento (CE) n. 2042/2003;
- c. regolamento (CE) n. 1702/2003.

## Sezione 2:<sup>6</sup> Estensione dell'esame

### Art. 1a

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell'aeromobile all'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995<sup>7</sup> concernente

RU 1970 587

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>2</sup> RS 748.0

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>5</sup> RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>7</sup> RS 748.215.1

la navigabilità degli aeromobili e all'ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996<sup>8</sup> sulle emissioni di aeromobili.

<sup>2</sup> Gli esami comprendono:

- a. l'esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
- b. l'esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

### Sezione 3: Genere d'esame<sup>9</sup>

#### Art. 2

<sup>1</sup> Gli esami sono fatti sotto forma di primi esami o di esami completivi:

- a. i primi esami comprendono:
  - l'esame del tipo per conseguire il certificato di tipo,
  - l'esame parziale di tipo, dopo una modificazione d'un tipo ammesso,
  - <sup>10</sup> l'esame di serie (esame di riproduzione, esame parziale di riproduzione, esame d'entrata) per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo.
- b. gli esami completivi comprendono:
  - l'esame dello stato, inteso a controllare lo stato dell'aeromobile, periodicamente, secondo gli intervalli stabiliti UFAC<sup>11</sup>,
  - gli esami intermedi di controllo dello stato dell'aeromobile, ordinati dall'UFAC fra due esami periodici o in occasione di lavori di manutenzione dopo riparazioni gravi o difetti tecnici,
  - gli esami all'esportazione per il controllo dello stato dell'aeromobile prima dell'esportazione.

<sup>2</sup> A titolo eccezionale, l'UFAC può rinunciare, totalmente o parzialmente, agli esami completivi, qualora non nutra dubbi circa la navigabilità e se l'aeromobile è alle cure d'un'organizzazione di manutenzione approvata e sorvegliata permanentemente da detto Ufficio.

<sup>8</sup> RS 748.215.3

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>11</sup> Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

**Sezione 4: Procedura d'esame**<sup>12</sup>**Art. 3** Domanda

<sup>1</sup> Le domande d'organizzazione dei primi esami e di quelli completivi precedenti l'esportazione devono essere presentate all'UFAC. Gli altri esami completivi sono ordinati dall'UFAC.<sup>13</sup>

<sup>1bis</sup> In caso di esame per il rilascio di un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità limitato o un'autorizzazione di volo, il richiedente deve indicare per che tipo di operazioni verrà impiegato l'aeromobile.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Il proprietario e l'esercente iscritto possono designare un rappresentante per la collaborazione prevista agli articoli 4 a 8.

**Art. 4** Luogo, data e programma d'esame

<sup>1</sup> L'UFAC stabilisce il luogo e la data dell'esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell'esercente iscritto.

<sup>2</sup> L'UFAC emana il programma d'esame.

<sup>3</sup> Di norma, l'esame inizia, al più presto, due settimane dopo la ricezione della documentazione completa e dopo che l'aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. Su domanda scritta, l'UFAC può prevedere deroghe a questa disposizione.<sup>15</sup>

<sup>4</sup> Soltanto per motivi speciali l'esame può essere fatto all'estero.

**Art. 5**<sup>16</sup> Trasferimento dell'esame

<sup>1</sup> L'UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.

<sup>2</sup> Può affidare a un'autorità straniera l'esame di un aeromobile svizzero che si trova all'estero.

**Art. 6** Collaborazione del proprietario o dell'esercente iscritto

<sup>1</sup> Il proprietario o l'esercente iscritto deve assistere all'esame dell'aeromobile o farsi rappresentare.

<sup>2</sup> Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l'esame.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 24 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3074).

<sup>3</sup> Il proprietario o l'esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell'equipaggio per i voli d'esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell'equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l'UFAC stabilisce la composizione dell'equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.

<sup>4</sup> Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l'approvazione dell'UFAC.

#### **Art. 7** Proroga dell'esame

L'UFAC e il proprietario o l'esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l'esame non possa avvenire alla data prevista.

#### **Art. 8** Rifiuto o sospensione dell'esame

L'esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.

#### **Art. 9<sup>17</sup>** Rapporto d'esame

<sup>1</sup> Al termine dell'esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell'avvenuto esame.

<sup>2</sup> Nel rapporto d'esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini d'esecuzione dei lavori necessari. Se l'esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.

<sup>3</sup> Il rapporto d'esame è parte integrante dell'incarto tecnico dell'aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall'esercente iscritto.

<sup>4</sup> La conferma dell'avvenuto esame va tenuta a bordo dell'aeromobile.

#### **Art. 10** Tasse e spese

<sup>1</sup> Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>18</sup> sugli emolumenti dell'UFAC.<sup>19</sup>

<sup>2</sup> Il proprietario o l'esercente iscritto sopporta le spese speciali d'esame, segnatamente quelle per i voli d'esame e le indennità di trasferta per esami all'estero.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

<sup>18</sup> RS 748.112.11

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

**Entrata in vigore****Art. 11**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

<sup>2</sup> Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 1953<sup>20</sup> concernente l'esame degli apparecchi aeronautici.

<sup>20</sup> [RU 1953 1020, 1960 1331]

